Omaggi natalizi e fringe benefit

Durante le festività natalizie, molte aziende omaggiano non solo i clienti, ma anche i propri dipendenti. Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali **panettone**, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito del lavoratore.
Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR, rientrano infatti nel **reddito** di lavoro **dipendente** tutti i "valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione, a meno che non rientrino nella **soglia** di non imponibilità dei **fringe benefit**.

L'art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce infatti che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, "tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di **modico valore** offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'articolo 51 del TUIR" (circ. n. 59/2008, § 16).

Come lo scorso anno, anche per il 2025 la citata soglia di 258,23 euro è stata incrementata a **1.000 euro** e, per i soli dipendenti con figli a carico, a **2.000 euro**, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 390-391 della L. 207/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l'intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli **omaggi ricevuti** che nel periodo d'imposta 2025 non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-*bis* del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L'impresa dovrà quindi **verificare**, dipendente per dipendente, l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2025 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l'auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 207/2024, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far **saltare** tutta l'agevolazione.

Costi deducibili dal reddito d'impresa

Dal lato dell'**impresa**, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati è, in linea

generale, **deducibile** dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.

Tale disposizione considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Quanto alle spese sostenute per le **cene natalizie** con i dipendenti, non trattandosi di spese di rappresentanza (quindi non soggette ai nuovi obblighi di pagamenti tracciabili), sarebbero deducibili nel suddetto limite del **5 per mille** ai sensi dell’art. 100 comma 1 del TUIR, che riguarda anche le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del **75%**.

(MF/ms)